



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 27/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2012, n. 630

Decreto Mi.P.A.A.F. 12/02/2007 n. 85 TRA V-Approvazione modifica parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni produttori agricoli - Settore olivicolo della Regione Puglia

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stéfano sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Associazionismo confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e dal Direttore d'Area, che in applicazione della DDS del 15/3/2012 n. 0001/00024, avoca a sè il potere di firma e di spesa del Servizio Alimentazione riferisce quanto segue:

La Legge 20 ottobre 1978 n. 674 stabilisce le Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

La Legge regionale 01 febbraio 1982 n. 7 definisce le Norme sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni;

Il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 agli articoli 26, 27, 28 e 29 stabilisce scopi, requisiti, programmi di attività ed aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate;

Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 all'articolo 6 reca alcune modifiche agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, stabilisce scopi, requisiti, modalità di riconoscimento ed, in particolare, l'articolo 1, definisce i soggetti economici, e gli articoli 3 e 4 definisce i requisiti delle organizzazioni di produttori e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 all'articolo 3 punto 3 delega il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'adozione di un Decreto per stabilire il numero minimo dei produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati;

Il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007 n. 85/TRA V di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, reca i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

In particolare l'articolo 1 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007 n. 85/TRA V stabilisce i "Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori" e nella tabella 1 allegata al suddetto decreto MIPAAF vengono definiti i parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori agricoli;

L'articolo 1, comma 4 del Decreto MIPAAF n. 85/TRA V recita "Le Regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 2 e ne danno comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali”;

Con Delibera di Giunta Regionale del 18 febbraio 2008 n. 162 per garantire una maggiore rappresentatività, in particolare il volume di produzione conferita dagli associati e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 sono stati adeguati i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori dei Settori cerealicolo, olivicolo, vitivinicolo, lattiero caseario e zootecnico della Regione Puglia, Settori di grande rappresentatività per i volumi di produzione regionale;

Il settore olivicolo, da alcuni anni sta attraversando una grave crisi sia sul mercato interno che su quello internazionale, aggravato anche, in diverse aree della Regione Puglia, da avversità fitosanitarie, che possono compromettere la stabilità dell’intero comparto;

L’andamento del mercato della produzione oleicola, negli ultimi anni, è stata caratterizzata da prezzi sempre decrescenti, determinando forti riduzioni dei fatturati delle aziende olivicole;

La particolare situazione congiunturale rende necessario ridurre i parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori agricoli, in particolare il volume minimo di produzione commercializzata;

La Giunta regionale, comunque, si riserva di elevare il volume minimo di produzione commercializzata nel momento in cui le condizioni ordinarie di mercato lo consentiranno.

La Regione Puglia ribadisce fermamente la volontà di favorire il processo di aggregazione degli operatori olivicoli, per il miglior raggiungimento degli obiettivi finalizzati alla maggiore produzione qualitativa e quantitativa ed una maggiore competitività sui mercati nazionali ed internazionali;

In relazione a tutto quanto sin qui esposto si propone alla Giunta Regionale di:

Di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato;

Di approvare, ai fini del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della Regione Puglia ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 per le organizzazioni di produttori del Settore Olivicolo il volume minimo di produzione commercializzata pari ad Euro 1.000.000 ed un numero minimo di soci produttori pari a n. 50;

Di elevare il volume minimo di produzione commercializzata nel momento le condizioni ordinarie di mercato lo consentiranno;

Di stabilire che successive modifiche ed integrazioni possano essere modificate o integrate dal Dirigente del Servizio Alimentazione allorquando specifiche esigenze lo richiedano.

Si da mandato all’Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi, fatti salvi eventuali adeguamenti conseguenti a modifiche della normativa nazionale di riferimento che si intenderanno immediatamente operativi

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera K della Legge Regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. Associazionismo, e dal Dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e dal Dirigente ad interim del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di Legge

DELIBERA

Di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato;

Di approvare, ai fini del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della Regione Puglia ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 per le organizzazioni di produttori del Settore Olivicolo il volume minimo di produzione commercializzata pari ad Euro 1.000.000 ed un numero minimo di soci produttori pari a n. 50;

Di elevare il volume minimo di produzione commercializzata nel momento le condizioni ordinarie di mercato lo consentiranno;

Di stabilire che successive modifiche ed integrazioni possano essere modificate o integrate dal Dirigente del Servizio Alimentazione allorquando specifiche esigenze lo richiedano;

Si da mandato all'Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi, fatti salvi eventuali adeguamenti conseguenti a modifiche della normativa nazionale di riferimento che si intenderanno immediatamente operativi.

Di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 6, L.R. 13/1994, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

Di incaricare l'ufficio Associazionismo e Alimentazione Tutela Qualità a trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 per il Settore olivicolo, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, agli Uffici Provinciali Alimentazione di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce ed all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Alba Sasso
